



Università degli Studi di Enna "Kore"

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede legale in Enna, Cittadella Universitaria, cap 94100, codice fiscale 01094410865, d'ora in poi richiamata con l'espressione "Soggetto promotore", in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Cataldo Salerno, nato a Enna il giorno 1 settembre 1951,

E

CEFPAS-CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E ABBIGLIAN. PERSON. SAN REG. SIC

con sede legale a CALTAMISSETTA

Via TULE' n. 1 CAP 93100

P.IVA-C.F. 04427360852

(d'ora in avanti "Azienda" o "Soggetto ospitante") in persona

del suo legale rappresentante di ANGELO MARIA

ROBARTO LOMABLIO nato/a

a CALTAMISSETTA il 01/04/1956

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i Soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Enna "Kore" ai sensi dell'art. 5 della citata legge 196/1997.
2. All'inizio di ciascun anno accademico, entrambi i Soggetti promotore ed ospitante, provvederanno, a mezzo di corrispondenza, a stabilire il numero complessivo annuo dei soggetti in tirocinio di formazione e orientamento ed i Corsi di laurea di provenienza di detti tirocinanti.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento - ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196/1997 - non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor del Soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
4. il nominativo del tirocinante;
 - a. i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - b. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;

- c. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- d. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati (informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti) acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetti promotore) ed al Soggetto promotore.
2. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il periodo di durata della presente Convenzione è pari alla durata del corso di studi per il quale è utilizzata, a partire dal momento della stipula. Essa si intende tacitamente rinnovata per il periodo successivo, salvo recesso di una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, da inviare almeno sessanta giorni prima della data di scadenza prevista.

ENNA

(data)


10/06/2015

per l'Università degli Studi di Enna "Kore"


Prof. Cataldo Salerno

per il Soggetto ospitante

Dot. ANGELO LOMABLIO


(Imbro - Firma)